

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c.4. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso di protezione civile a favore della popolazione della Sicilia, colpita dall'emergenza causata dai gravi incendi boschivi occorsi dal 30 luglio 2021 e impegno di spesa.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA  
PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Decisione**

1. E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64, nell'ambito della solidarietà nazionale, l'intervento di soccorso da parte della Protezione civile della Regione, anche con l'apporto del volontariato di protezione civile, a favore delle popolazioni della Regione Sicilia colpita dall'emergenza causata dai gravi incendi boschivi occorsi dal 30 luglio 2021.
2. Per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, sono autorizzati:
  - a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
  - b) il ricorso a procedure d'urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
  - c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
  - d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata dell'azione di soccorso, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della L.R. n. 64/1986;
  - e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto

- legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della L.R. n. 64/1986.
3. E' impegnata la spesa di Euro 50.000,00 sui seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64:
    - euro 30.000,00 a carico del capitolo 61000 (U 1.03.01.02.000 - altri beni di consumo), a copertura delle spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b);
    - euro 10.000,00 a carico del capitolo 61002 (1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese di cui all'articolo 2, lettera e);
    - euro 10.000,00 a carico del capitolo 61003 (1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese di cui all'articolo 2, lettera e);
  4. Di dare atto che la spesa pari ad euro 2.000,00 sul capitolo 16041 delle uscite (codice SIOPE 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione), relativa agli oneri straordinari del personale di protezione civile, di cui al punto 2, lettera d), è posta a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte con le deliberazioni della Giunta regionale 106/2021 e 571/2021.
  5. E' demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione della presente autorizzazione di spesa e l'eventuale ridenominazione dei capitoli delle uscite in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.
  6. E' dato atto che le spese sostenute per le attività di cui all'articolo 1 saranno eventualmente richieste, a titolo di rimborso, al Dipartimento della protezione civile.
  7. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

#### **Atti presupposti**

- Il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, relativo ai rapporti di collaborazione fra le due Istituzioni, al fine di conseguire la massima efficienza del Sistema di protezione civile, a tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità;
- L'articolo 2 del citato Protocollo d'intesa prevede che, qualora lo stato d'emergenza riguardi altra Regione, ed il Dipartimento richieda il concorso negli interventi d'emergenza, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia metta immediatamente a disposizione la propria organizzazione di protezione civile;
- il Coordinamento delle Regioni ha richiesto con la comunicazione n.002/SIC pervenuta alla SOR il 31 luglio 2021, la disponibilità di squadre di volontari attrezzati per attività di antincendio boschivo da inviare a supporto delle squadre di volontariato locali e delle altre colonne mobili regionali chiamate ad intervenire;

con il medesimo comunicato si stabilisce che la prima destinazione delle Regioni che saranno attivate è Villa San Giovanni (RC) e che sarà cura della Regione Autonoma Siciliana predisporre un piano di dislocazione delle squadre in provincia di Palermo e di Catania.

- Comunicato n. 004/SIC di data 31 luglio 2021 delle ore 18.46 con il quale si comunica, in particolare, che una delle ipotesi prospettate nelle attività di soccorso verso la Regione autonoma Siciliana è quella di mettere in partenza le Regioni del nord che al momento non sarebbero interessate da incendi o situazioni di possibile innesco di incendi su vasta scala. Le squadre richieste corrispondono a numero 50 e la missione dovrebbe durare circa 10 giorni. In tale ottica risulta necessario provvedere al trasporto dei mezzi AIB, probabilmente su autoarticolato, con possibile primaria destinazione il porto di Genova, Civitavecchia o Napoli, ovvero direttamente presso Villa San Giovanni (RC).

- Comunicato n. 007/SIC di data 31 luglio 2021 delle ore 21.26 di attivazione delle colonne mobili delle Regioni Emilia-Romagna, Autonoma Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per le attività di antincendio boschivo da svolgersi nel territorio della regione Siciliana.

- D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione Civile della Regione;

#### **Motivazione**

Il Dipartimento della protezione civile della Regione Sicilia ha emanato l'avviso n.158 del 29 luglio 2021 che prevede un livello di allerta rischio incendi e ondate di calore con pericolosità alta per quasi tutta la Regione ed un livello di allerta di attenzione. I numerosi vasti incendi che hanno colpito l'intero territorio regionale sono alimentati dalle condizioni meteo climatiche che permarranno fino al 6 agosto 2021, caratterizzate da persistenti alte temperature con picchi di oltre 40 gradi e bassa umidità.

A seguito della citata richiesta del Dipartimento di protezione civile, si ritiene necessario autorizzare l'attività di soccorso alla popolazione della Regione Sicilia, con l'invio di volontari e funzionari regionali

Si rende, pertanto, necessario autorizzarne la relativa spesa sul Fondo per la protezione civile.

#### **Riferimenti normativi**

- legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
  - 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'art. 1 della LR 1/2001, la Regione è autorizzata ad intervenire, nell'ambito della solidarietà nazionale, in caso di eventi eccezionali causati da calamità, mediante l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita;
  - 9, comma 5, in base al quale gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo

regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione;

- 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;

- l.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE  
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi

PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
-dott. Massimiliano Fedriga -

L'ISTRUTTORE: Michela Osso